

UFFICIO ELETTORALE

Istruzione per il voto dei fuori sede

Vista la legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

Vista la circolare Ministero dell'Interno – DAIT n. 65/2026, in data 15-10-2026, con cui sono state fornite le istruzioni per l'attuazione dell'art. 8 della legge n. 180/2026, che introduce a regime il voto fuori sede per le elezioni politiche, europee e i referendum costituzionali e abrogativi;

invita gli elettori iscritti nelle **Liste Elettorali del Comune di PIANSANO** e temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella di iscrizione elettorale che intendono votare l'anno prossimo a presentare **entro il 31 Dicembre 2026** al Comune di temporaneo domicilio domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede **(per maggiori informazioni consultare la circolare allegata)**.

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo **domicilio** si trovi in una **Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

La domanda dovrà contenere:

- il modello di domanda, predisposto dal ministero, compilato **(allegato al presente avviso)**;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

N.B.: La condizione di elettore fuori sede può essere auto dichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71 **(è possibile utilizzare il modello allegato)**.

La domanda va presentata al Comune di temporaneo domicilio, situato in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, **personalmente o con strumenti telematici**.

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1). Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.